

Titolo I - Costituzione, sede, durata e scopo della Cooperativa

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

Art. 2 – Oggetto sociale

Art. 3 – Attività

Titolo II - Patrimonio della Cooperativa

Art. 4 – Consistenza del patrimonio

Art. 5 – Azioni

Art. 6 – Limiti al possesso azionario e liberazione delle azioni

Art. 7 – Prestito sociale

Titolo III - Dei soci

Art. 8 – Requisiti e procedura di ammissione alla Cooperativa

Art. 9 – Recesso, esclusione e morte del socio

Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale e rapporti mutualistici

Art.11 – Foro competente

Titolo IV - Organi della Cooperativa – Rappresentanza

Art. 12 – Organi della Cooperativa

Capo I – Assemblea

Art. 13 – Composizione

Art. 14 – Periodicità e compiti

Art. 15 – Assemblea straordinaria

Art. 16 – Procedura di convocazione

Art. 17 – Documenti per l'assemblea di approvazione del bilancio

Art. 18 – Funzionamento

Art. 19 – Diritti e doveri del socio in assemblea

Art. 20 – Quorum costitutivi e deliberativi

Capo II - Consiglio di Amministrazione, Collegio dei sindaci, Collegio dei probiviri, Revisore contabile

Art. 21 – Composizione e procedure di elezione del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 – Durata del Consiglio di Amministrazione e retribuzione dei consiglieri

Art. 23 – Presidente, vicepresidente, comitato esecutivo e consiglieri delegati

Art. 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Art. 26 – Responsabilità dei consiglieri di Amministrazione

Art. 27 – Firma del Presidente e del Vicepresidente

Art. 28 – Composizione e compiti del Collegio Sindacale

Art. 29 – Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

Art.30 – Procedura di scelta e compiti del Revisore Contabile

Titolo V - Bilancio e riparto della eccedenza attiva

Art. 31 – Durata dell'esercizio finanziario, procedure per la redazione del bilancio di esercizio

Art. 32 – Distribuzione degli utili ed attribuzione dei ristorni

Art. 33 – Assegnazioni a riserva

Art. 34 – Indistribuibilità delle riserve

Titolo VI - Commissioni territoriali dei soci

Art. 35 – Ripartizione su base territoriale dell'attività della Cooperativa

Art. 36 – Competenza delle commissioni territoriali dei soci

Art. 37 – Composizione, procedura di elezione e durata in carica delle commissioni territoriali

Art. 38 – Funzionamento delle commissioni territoriali e comitato di coordinamento

Titolo VII - Assegnazione in godimento

Art. 39 – Avvisi di disponibilità di alloggi

Art. 40 – Composizione del Nucleo Familiare

Art. 41 - Requisiti per l'assegnazione in godimento di alloggi

Art. 42 – Domanda di assegnazione – autorizzazione all'ospitalità

Art. 43 – Criteri di assegnazione degli alloggi

Art. 44 – Comunicazione della assegnazione e consegna dell'alloggio

Art. 45 – Durata e decadenza dall'assegnazione

Art. 46 – Successione del socio

Titolo VIII - Scioglimento e proroga della Cooperativa

Art. 47 – Scioglimento e nomina dei liquidatori

Art. 48 – Devoluzione del patrimonio

Titolo IX - Disposizioni generali e finali

Art. 49 – Determinazione della corrisposta di godimento

Art. 50 – Rinvio

Titolo I

Costituzione, sede, durata e scopo della Cooperativa.

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

1.1. Il giorno 23 marzo 1884 in Bologna fu costituita la Società Anonima Cooperativa per la Costruzione e il Risanamento di Case per gli Operai, ora denominata **"Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna, società cooperativa"** (di seguito "Cooperativa") con sede in Bologna.

1.2. La durata è fissata fino al 23 marzo 2084 salvo successive proroghe.

1.3. La Cooperativa potrà, anche con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie e succursali in altri comuni della provincia di Bologna.

Art. 2 – Oggetto sociale

2.1. La Cooperativa é a proprietà indivisa e ha lo scopo di provvedere, con spirito mutualistico, con finalità solidaristiche e senza fine di lucro alla costruzione, al risanamento, all'acquisto per l'assegnazione in godimento ai soci di alloggi di edilizia residenziale e commerciale, a Bologna e provincia.

2.2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento, pur con facoltà, di instaurare rapporti diversificati in relazione alle esigenze di particolari categorie di soci riconosciute meritevoli di tutela.

2.3. Nei limiti di legge, nonché nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni, la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 3 – Attività

3.1. La Cooperativa ha per oggetto principalmente l'assegnazione in godimento ai soci, a condizioni migliori di quelle di mercato, di immobili abitativi realizzati, recuperati o comunque in qualsiasi forma acquisiti, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

3.2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto, la Cooperativa può compiere ogni atto e operazione, e sottoscrivere qualsiasi contratto di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria nei limiti di legge, nonché avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti od ammessi dalle disposizioni di legge in vigore.

3.3. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la Cooperativa può, nel rispetto, con le esclusioni e con i limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente:

- a) acquistare e permutare aree; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e costituire o acquistare l'usufrutto sugli stessi;
- b) effettuare interventi di manutenzione, recupero, costruzione, ricostruzione o riqualificazione di singoli immobili o di intere aree urbane, sia direttamente in economia sia mediante appalto ad imprese di costruzione;
- c) provvedere all'amministrazione degli immobili assegnati in godimento ai soci;
- d) provvedere anche mediante la partecipazione a società all'uopo costituite, alla gestione amministrativa e condominiale degli immobili residenziali di utilizzo pubblico e/o privato;
- e) realizzare, acquistare, concedere in locazione anche a soggetti non soci, nonché alienare unità immobiliari con destinazione non residenziale, nei limiti in cui ciò non comporti un pregiudizio dell'attività principale e sia comunque finalizzato a potenziare i mezzi della Cooperativa da destinare all'attività principale;
- f) contrarre qualsiasi operazione bancaria, mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie comunque dirette al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari, operazioni di copertura di rischio di tassi e la raccolta di risparmio mediante l'emissione di obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
- g) ricevere prestiti dai soci, persone fisiche, destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti. La gestione e la raccolta del prestito sociale è disciplinata da apposito regolamento;
- h) stipulare contratti di assicurazioni, nell'interesse della Cooperativa o dei soci;
- i) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- j) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico italiano o dell'unione europea, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, partecipare o costituire società di capitali e società di scopo ai fini del conseguimento diretto o indiretto degli scopi sociali della Cooperativa ed eventualmente anche assumerne il controllo;

k) promuovere e/o gestire direttamente o in convenzione con altre società, iniziative ricreative e culturali rivolte ai propri soci, utili a diffondere ed a rafforzare i principi del reciproco aiuto ed i legami di solidarietà.

Titolo II

Patrimonio della Cooperativa

Art. 4 – Consistenza del patrimonio

4.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore non superiore al massimo previsto dalla legge e non inferiore a € 25,82 (Euro venticinque virgola ottantadue);
- b) dalla riserva ordinaria nonché da eventuali riserve straordinarie, costituite con delibera dall'assemblea e/o previste dalla legge;
- c) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che le pervengano, costituendo con essi un fondo speciale, per il quale tiene una voce separata nel proprio patrimonio.

4.2. La Cooperativa potrà costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 5 – Azioni

5.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Non possono essere cedute né negoziate.

5.2. Le azioni sono rappresentate da un certificato staccato da apposito registro a matrice numerato progressivamente e sono firmate dal legale rappresentante della Cooperativa. In caso di smarrimento possono emettersi duplicati dei certificati a spese dei titolari richiedenti.

Art. 6 – Limiti al possesso azionario e liberazione delle azioni

6.1. Nessun socio può possedere più di una azione.

6.2. Il pagamento dell'azione si effettua presso la sede della Cooperativa, all'atto dell'annotazione nel libro dei soci.

6.3. Contestualmente viene rilasciato al socio il certificato di iscrizione.

6.4. Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo dell'azione, l'ammontare delle spese di ammissione a socio, determinate annualmente dagli amministratori: tale somma non è rimborsabile.

Art. 7 – Prestito sociale

7.1. Salva l'ipotesi della costituzione di patrimoni ex art. 2447 bis e seguenti del codice civile, la Cooperativa può effettuare la raccolta di prestiti esclusivamente fra i propri soci, in conformità alle disposizioni contenute nel "regolamento per la raccolta del prestito sociale" e nel rispetto della vigente normativa. Nel contesto della facoltà concessa dallo statuto di costituire patrimoni separati ex art. 2447 bis e seguenti del codice civile, la Cooperativa potrà provvedere e regolare l'eventuale apporto di terzi, possibile anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi, destinati non solo ai soci ma anche ai terzi, con durata commisurata allo specifico affare e al quale sia destinato il patrimonio. Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi.

7.2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria che stabilirà l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi e del rimborso, prevedendo che a questi siano destinati in via esclusiva i proventi dell'affare stesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2514 del codice civile.

7.3. Si applica la disposizione dell'art. 2447 octies del codice civile in tema di assemblea speciale.

Titolo III

Dei soci

Art. 8 – Requisiti e procedura di ammissione alla Cooperativa

8.1. Possono essere soci i cittadini italiani nonché le persone fisiche residenti in Italia da almeno cinque anni che godono della piena capacità giuridica e di agire. Possono altresì essere soci le società di mutuo soccorso, le cooperative, gli istituti di credito, le fondazioni bancarie e non, gli istituti di previdenza e similari e, con i limiti di cui al successivo art. 9, gli eredi del socio deceduto.

8.2. Il richiedente deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea.

8.3. Non possono essere ammessi a socio coloro che abbiano riportato condanne penali che, da sole o congiunte con pene pecuniarie, siano superiori ai tre anni di reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

8.4. Non possono essere ammessi a socio coloro che tengano condotta riprovevole, anche se questa non dia luogo a fatti perseguibili penalmente nonché coloro che abbiano interessi contrari agli scopi della Cooperativa. In particolare non possono essere ammessi a socio coloro che sono stati precedentemente esclusi dalla Cooperativa.

8.5. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda di ammissione, con obbligo di motivare entro 60 (sessanta) giorni, l'eventuale rigetto della medesima.

8.6. Il Consiglio ha facoltà di richiedere al candidato informazioni e chiarimenti in merito ai dati forniti in sede di presentazione della domanda di ammissione, con obbligo di rispettare le vigenti disposizioni di legge in tema di tutela dei dati personali.

8.7. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.

8.8. L'ordine di iscrizione dei sottoscrittori nel libro dei soci determina l'anzianità.

8.9. Il socio ha l'obbligo di comunicare a mezzo di lettera raccomandata ogni eventuale cambio di indirizzo. In difetto, per i rapporti sociali il domicilio del socio è quello risultante dalla richiesta di ammissione.

Art. 9 – Recesso, esclusione e morte del socio

9.1. La qualità di socio si perde in seguito a recesso od esclusione e morte.

9.2. La domanda di recesso del socio nei casi in cui sia ammesso dalla legge e dallo statuto, deve essere comunicata alla Cooperativa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante la compilazione ed il deposito di apposito modulo presso la sede della Cooperativa. Il recesso del socio deve essere annotato nel libro dei soci ed avrà effetto dal momento della ricezione da parte del socio della comunicazione del provvedimento di accoglimento disposto dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. L'esclusione del socio può aver luogo per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento per i soci assegnatari, dall'atto di assegnazione ovvero nei casi previsti dagli artt. 2286, 2288 e 2531 del codice civile, nonché per il verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'art. 8 dello statuto.

9.4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione al socio escluso, salvo i casi di esclusione successiva al 30.09, che avranno effetto a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo.

9.5. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente nei termini di legge.

9.6. Il mancato pagamento delle corrisposte di godimento, come degli oneri accessori, costituisce causa di esclusione del socio, previo esercizio di azione giudiziale per morosità da parte della Cooperativa, condizionatamente alla pronuncia della relativa ordinanza di convalida.

9.7. In caso di morte del socio, l'erede dell'azione, designato dagli altri eredi, può subentrare nella partecipazione del socio defunto se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, ai sensi dell'art. 46 dello statuto.

9.8. La richiesta di successione nella partecipazione del socio deceduto deve essere esercitata dall'erede con dichiarazione scritta da inviare ovvero depositare presso la sede della Cooperativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto viene liquidata e tutti i rapporti fra il socio e la Cooperativa sono risolti. Qualora gli eredi siano più d'uno, la richiesta di successione deve essere avanzata da tutti gli eredi congiuntamente, con indicazione dell'erede a cui dovrà essere intestata la azione. Il Consiglio di Amministrazione disporrà la iscrizione a libro soci dell'erede del socio deceduto a far tempo dalla data di accettazione della richiesta di successione, previa verifica della sussistenza in capo all'erede dei requisiti di cui al precedente articolo 8.1.

Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale e rapporti mutualistici

10.1. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo quanto previsto, in caso di morte, dall'art. 9.7 e 9.8.

10.2. In caso di recesso o di morte del socio ed in mancanza di successione di un erede nella partecipazione societaria, è previsto il rimborso del valore nominale dell'azione.

Art.11 – Foro competente

Per tutte le controversie fra i soci e la Cooperativa è competente il Foro di Bologna.

Titolo IV

Organi della Cooperativa – Rappresentanza

Art. 12 – Organi della Cooperativa

Gli organi della Cooperativa sono:

- a) l'assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il collegio dei sindaci

- d) il collegio dei probiviri
- e) il revisore contabile

Capo I – Assemblea

Art. 13 – Composizione

13.1. L'assemblea, composta dai soci aventi l'anzianità di iscrizione di almeno 3 (tre) mesi, è l'organo deliberante della Cooperativa e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione all'oggetto delle deliberazioni previste.

Art. 14 – Periodicità e compiti

14.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

14.2. Qualora sia presentata istanza motivata da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti nel libro soci, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della predetta istanza.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina gli amministratori, i sindaci, i componenti il collegio dei probiviri;
3. conferisce e revoca, sentito il Collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile ai sensi dell'art. 30 del presente statuto, determinando il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
4. determina l'ammontare della medaglia di presenza da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;
6. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Cooperativa riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori e su ogni altra materia di sua espressa competenza.

Art. 16 – Procedura di convocazione

16.1. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.2. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. L'avviso deve essere pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino", nel periodico "Tribuna dei Soci" e affisso nella sede sociale e negli appositi albi collocati nell'atrio di ciascun fabbricato della Cooperativa, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quanto in precedenza stabilito, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 17 – Documenti per l'assemblea di approvazione del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea annuale ordinaria, terrà a disposizione dei soci, nella sede della Cooperativa, copia del bilancio, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei sindaci.

Art. 18 – Funzionamento

18.1. I soci intervenuti eleggono il presidente dell'assemblea, un segretario e almeno tre scrutatori.

18.2. Gli scrutatori verranno scelti fra i soci che non occupino cariche sociali, non appartengano a commissioni territoriali, non siano dipendenti né collaboratori stabili della Cooperativa.

18.3. Per le votazioni, presidente, segretario e scrutatori formano il seggio elettorale.

18.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

18.5. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

18.6. Quando in una tornata non sia possibile esaurire l'ordine del giorno, l'assemblea può essere prorogata da chi la presiede con dichiarazione inserita nel verbale, senza necessità di altro avviso di convocazione.

Art. 19 – Diritti e doveri del socio in assemblea

19.1. Ogni socio ha un voto e deve intervenire personalmente.

19.2. Non è ammessa la rappresentanza del socio in assemblea.

19.3. Il socio non ha diritto di voto quando nell'assemblea si debba deliberare su argomenti che lo riguardano personalmente.

Art. 20 – Quorum costitutivi e deliberativi

20.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci non inferiore alla metà degli iscritti più uno e delibera a maggioranza assoluta.

20.2. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché superiore al numero dei consiglieri presenti, salvo il disposto dell'art. 47 dello statuto.

20.3. Essa delibera a maggioranza assoluta, escluse le delibere previste dall'art. 47 dello statuto, nonché nel caso in cui maggioranze qualificate siano richieste da disposizioni di legge vincolanti.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei sindaci

Collegio dei probiviri

Revisore contabile

Art. 21 – Composizione e procedure di elezione del Consiglio di Amministrazione

21.1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea e scelti tra i soci assegnatari e non, intendendosi per assegnatari tutti quei soci che, con diritto, abitano un appartamento della Cooperativa.

21.2. I consiglieri da eleggere sono 7 (sette) per ciascuna categoria di soci; il quindicesimo eletto sarà colui che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dalla lista di appartenenza.

21.3. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione nel libro dei soci.

21.4. Non possono essere eletti i soci che alla data dell'assemblea non abbiano l'anzianità di iscrizione di almeno 3 (tre) mesi, possano trovarsi in contrasto con gli interessi della Cooperativa o ne siano dipendenti.

21.5. Ogni socio deve votare due schede per la formazione di una duplice graduatoria, una dei candidati assegnatari e l'altra dei non assegnatari.

21.6. Con regolamento approvato dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti saranno indicate specificatamente le procedure ed i requisiti per la elezione dei consiglieri.

Art. 22 – Durata del Consiglio di Amministrazione e retribuzione dei consiglieri

22.1. I consiglieri restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

22.2. L'ufficio di consigliere è gratuito ed esente da cauzione. Ai consiglieri spetta la medaglia di presenza, come stabilito dal precedente art. 14 e l'eventuale rimborso di spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 23 – Presidente, vicepresidente, comitato esecutivo e consiglieri delegati

23.1. Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente.

23.2. Il presidente nomina, entro 5 (cinque) giorni dalla propria elezione, un vicepresidente scelto fra i consiglieri.

23.3. La Cooperativa è rappresentata legalmente dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente.

23.4. Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, può nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione. Può transigere liti, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.

23.5. Nei limiti fissati dagli artt. 2381 e 2544 del codice civile, nonché dalle disposizioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri o a uno o più consiglieri delegati, fissando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega nonché, previo parere favorevole del collegio sindacale, la misura del compenso eventualmente spettante in ragione delle funzioni attribuite.

23.6. Al presidente, al vice presidente, agli eventuali consiglieri delegati spettano le remunerazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

Art. 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

24.1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

24.2. La convocazione è eseguita a mezzo di comunicazione scritta o telematica con prova di ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di particolare urgenza, anche con altri mezzi, ma almeno un giorno prima della riunione stessa e salva la prova di ricezione.

24.3. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce nell'ordine il vicepresidente, il consigliere più anziano di nomina continuativa e, in caso di parità di nomina, il consigliere più anziano di età.

24.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 8 (otto) consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti.

24.5. Il consigliere ha diritto di partecipare alla discussione su argomenti che lo riguardano personalmente, ma non ha voto e non può essere presente al momento della delibera.

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria diretti al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

25.2. In particolare spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci e presentarli all'assemblea unitamente alla relazione contenente i criteri seguiti nella gestione;
- d) acquistare e permutare i terreni e gli edifici che riterrà utili al raggiungimento degli scopi sociali, accendere mutui, concedere ipoteche, assumere obbligazioni, riscuotere somme, stipulare convenzioni per l'acquisto del diritto di superficie su aree fabbricabili, porre in essere tutto quanto è consentito ai mandatarî generali "ad negotia", muniti di ogni più ampio potere per il raggiungimento degli scopi sociali, cedere a terzi, con patto di riscatto a termine, unità immobiliari non destinate ad uso abitativo;
- e) deliberare la stipulazione degli atti relativi all'assegnazione in godimento ai soci di alloggi della Cooperativa e fissarne il corrispettivo;
- f) provvedere all'assunzione del personale, stabilendone i compiti, la remunerazione, i premi e gli incentivi;
- g) stabilire le remunerazioni previste dal precedente art. 23;
- h) concedere in locazione locali da adibire a negozi, magazzini, laboratori, uffici, autorimesse e posti auto, anche a non soci dando, a parità di condizioni, la preferenza ai soci, alle cooperative ed alle organizzazioni di carattere sociale;
- i) nominare commissioni e gruppi di lavoro, stabilendo i compiti, la eventuale remunerazione e/o l'entità del rimborso spese;
- j) nominare il responsabile preposto all'attuazione delle pratiche riguardanti la qualità delle opere e il responsabile della tutela dei dati personali conformemente alla legge;
- k) effettuare investimenti in titoli di Stato, obbligazioni e/o strumenti finanziari emessi o garantiti da primarie istituzioni bancarie;
- l) assumere partecipazioni e nominare amministratori in altre società, in consorzi e cooperative;
- m) deliberare in merito alle domande di ammissione di nuovi soci, con l'obbligo di illustrare le ragioni di quanto deliberato nella relazione di bilancio;
- n) proporre all'assemblea la costituzione di uno o più patrimoni separati destinati a specifici affari, adottando le relative delibere a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- o) autorizzare soci assegnatari bisognosi di assistenza ad ospitare, limitatamente al periodo di comprovata necessità, terze persone, ai sensi dell'art. 42.4 e 42.5 dello Statuto;
- p) presentare istanze alla pubblica Amministrazione, all'Unione Europea, agli enti locali, per l'ottenimento di contributi e finanziamenti, e per la partecipazione a gare ed appalti.

25.3. Non potranno essere oggetto di delega le funzioni indicate alle precedenti lettere a), c), d), e), i), j), l), m), n), o).

Art. 26 – Responsabilità dei consiglieri di Amministrazione

I consiglieri sono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2392 del codice civile, dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. La responsabilità degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel verbale delle sedute e delle delibere del Consiglio, dandone immediata notizia scritta al presidente del collegio sindacale.

Art. 27 – Firma del Presidente e del Vicepresidente

Gli atti che obbligano la Cooperativa debbono recare la firma del presidente. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 28 – Composizione e compiti del Collegio Sindacale

28.1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali durano in carica 3 (tre) esercizi. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

28.2. I sindaci debbono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto. Debbono altresì redigere la relazione annuale da allegare al bilancio, indicando in modo specifico i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale. Il collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e/o dallo statuto.

28.3. I sindaci possono in ogni momento effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 29 – Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

29.1. Il collegio dei probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e dura in carica 3 (tre) anni. Ha il compito di proporre all'assemblea le due liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, una di soci assegnatari ed una di soci non assegnatari, composte da un minimo di 8 (otto) e da un massimo di 15 (quindici) candidati, nonché il compito di verificare la presenza dei requisiti di legge dei candidati al collegio sindacale.

29.2. L'elezione dei membri del collegio dei probiviri viene effettuata ogni 3 (tre) anni, in occasione dell'assemblea generale ordinaria di approvazione del bilancio dell'anno anteriore a quella convocata per l'elezione delle altre cariche sociali.

29.3. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.

Art.30 – Procedura di scelta e compiti del Revisore Contabile

30.1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

30.2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico che ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

30.3. La legge determina i casi di ineleggibilità all'incarico del controllo contabile. Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

30.4. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Titolo V

Bilancio e riparto della eccedenza attiva

Art. 31 – Durata dell'esercizio finanziario, procedure per la redazione del bilancio di esercizio

31.1. L'esercizio finanziario della Cooperativa ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

31.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, osservando le disposizioni di legge vigenti.

31.4. La relazione degli amministratori che accompagna il bilancio deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della Cooperativa.

31.5. Il collegio sindacale nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 del codice civile, deve riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale, come disposto dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 32 – Distribuzione degli utili ed attribuzione dei ristorni

32.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione;
- c) una quota non inferiore al 30% alla riserva straordinaria;
- d) ad eventuale fondo mutualistico.

32.2. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

32.3. Compete al Consiglio di Amministrazione di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della Cooperativa, la deliberazione di un eventuale ritorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

32.4. In particolare il ritorno che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

32.5. L'attribuzione del ritorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della Cooperativa, può avvenire con l'emissione di strumenti finanziari, nei limiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

32.6. In ogni caso l'entità delle quote da destinare al ritorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quando quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale, configurandosi già in tal caso come vantaggio mutualistico.

32.7. Il ritorno riconosciuto a ciascun socio non può superare comunque l'1% dell'importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio avuti dal socio con la Cooperativa nell'esercizio al quale il ritorno si riferisce. L'entità complessiva del ritorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dall'attività con i soci, né il 10% di utili realizzati nell'esercizio al quale il ritorno si riferisce.

Art. 33 – Assegnazioni a riserva

Sono assegnati ad un fondo di riserva ordinario gli importi dei diritti di ammissione, nonché gli importi delle azioni non conguagliate nei termini di prescrizione. Gli introiti ed i proventi derivanti da liberalità a favore della Cooperativa verranno assegnati al fondo speciale di cui al precedente art. 7.

Art. 34 – Indistribuibilità delle riserve

E' fatto divieto di distribuire fra i soci la riserva sia ordinaria che straordinaria, nonché il fondo speciale di cui ai precedenti artt. 7 e 33 durante la vita della Cooperativa, nel pieno rispetto dei limiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

Titolo VI

Commissioni territoriali dei soci

Art. 35 – Ripartizione su base territoriale dell'attività della Cooperativa

Il territorio su cui opera la Cooperativa è suddiviso in zone territoriali, come individuate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere delle commissioni dei soci, nelle quali operano le commissioni stesse, istituite allo scopo di collaborare con il Consiglio di Amministrazione alla gestione del patrimonio sociale, in qualità di organismi ausiliari consultivi non vincolanti.

Art. 36 – Competenza delle commissioni territoriali dei soci

36.1. Le commissioni hanno competenza specifica, ciascuna nella zona territoriale nella quale è stata istituita, ma possono essere consultate congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione su argomenti di carattere generale.

36.2. Spetta alle commissioni territoriali :

- a) trasmettere al collegio dei probiviri i nominativi dei candidati a loro pervenuti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione suggerimenti per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria dei fabbricati sociali e fornire indicazione in ordine agli interventi di piccola manutenzione alle parti del patrimonio destinate ad uso comune;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione nominativi di soci disponibili a partecipare alla gestione dei servizi sociali;
- d) verificare scrupolosamente l'osservanza da parte degli assegnatari delle norme statutarie e regolamentari, segnalando al Consiglio di Amministrazione violazioni degli artt. 42, 43, 44 e 45 dello statuto.

Art. 37 – Composizione, procedura di elezione e durata in carica delle commissioni territoriali

37.1. Ogni commissione territoriale è composta da un numero minimo di 3 (tre) membri e da un numero massimo di 7 (sette). Non possono essere membri di commissioni territoriali i consiglieri di Amministrazione in carica.

37.2. Possono far parte delle commissioni i soci assegnatari e non assegnatari, eletti nelle riunioni dei soci delle rispettive zone territoriali, in conformità al relativo regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

37.3. Le deliberazioni delle riunioni di zona sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

37.4. Risulteranno eletti, nell'ordine, i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di iscrizione nel libro dei soci.

37.5. I componenti le commissioni territoriali rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

37.6. Le elezioni delle commissioni territoriali devono svolgersi nel termine di 30 (trenta) giorni dalle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 – Funzionamento delle commissioni territoriali e comitato di coordinamento

38.1. Ogni singola commissione di zona nomina il proprio responsabile. I responsabili delle singole commissioni costituiscono il comitato di coordinamento delle commissioni dei soci che, a sua volta, nomina, scegliendolo fra i membri delle commissioni, il proprio segretario responsabile ed il vice segretario responsabile.

38.2. Le convocazioni delle riunioni dei soci di zona verranno effettuate dal responsabile della commissione territoriale, mentre le convocazioni del comitato di coordinamento e delle riunioni generali delle commissioni verranno effettuate dal segretario responsabile.

38.3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convocare di sua iniziativa gli organismi sopraindicati. Il comitato di coordinamento coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella determinazione degli interventi di manutenzione conservativa del patrimonio da effettuarsi nel corso dell'esercizio o inseriti in un piano pluriennale di attuazione. I movimenti finanziari attinenti la gestione delle commissioni dei soci, preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inseriti nella contabilità della Cooperativa.

Titolo VII

Assegnazione in godimento

Art. 39 – Avvisi di disponibilità di alloggi

39.1. Il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei soci l'elenco degli appartamenti disponibili, mediante avvisi affissi nella sede della Cooperativa o con altra forma ritenuta idonea. Il Consiglio indica le caratteristiche, la corrisposta di godimento e l'ammontare dell'eventuale prestito infruttifero occorrente per partecipare al bando.

39.2. I soci, che si trovano nelle condizioni volute dalla legge e dallo statuto per l'assegnazione degli appartamenti, debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione a mezzo di appositi moduli entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

Art. 40 – Composizione del Nucleo Familiare

Si considera nucleo familiare (di seguito "Nucleo Familiare") ai fini del presente Statuto quello composto da:

- (i) i componenti lo stato di famiglia che si dichiarano all'atto della domanda di assegnazione quali futuri conviventi del socio nell'alloggio e purché conviventi con lo stesso da almeno 3 (tre) anni se maggiori di età. In tale ultimo caso, alla domanda di assegnazione la persona convivente ed il socio richiedente dovranno dichiarare per iscritto di convivere in modo continuativo da almeno 3 (tre) anni e specificare la natura di tale convivenza;
- (ii) il coniuge;
- (iii) i figli nati ovvero adottati successivamente all'assegnazione in godimento;
- (iv) i figli minori del coniuge o della persona convivente all'atto della domanda.

Art. 41 - Requisiti per l'assegnazione in godimento di alloggi

41.1. Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'assegnazione in godimento degli alloggi, deve accertare che il socio abbia adempiuto tutte le obbligazioni sociali, non abbia controversie in corso con la Cooperativa e sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

41.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve accertare, sulla base della documentazione richiesta e prodotta, che il socio e i conviventi, componenti il Nucleo Familiare:

- (i) non siano proprietari di altra abitazione in provincia di Bologna;
- (ii) non superino globalmente i redditi stabiliti dalla legge per l'assegnazione in godimento di alloggi facenti parte di stabili che abbiano fruito di finanziamenti agevolati, concessi in forza delle leggi di edilizia economica e popolare e possiedano i requisiti richiesti dalla corrispondente legge di finanziamento;
- (iii) possiedano tutti gli eventuali ulteriori requisiti tempo per tempo determinati dalle vigenti norme applicabili alla Cooperativa.

41.3. A tale proposito si precisa che è causa di impedimento della assegnazione e di decadenza, se già avvenuta, la titolarità di diritti di proprietà, a qualunque titolo ottenuta, di usufrutto ex art. 981 codice civile nonché abitazione ex art. 1022 codice civile da parte del socio o di uno tra i conviventi componente il Nucleo Familiare di altra abitazione, idonea per dimensioni al soddisfacimento delle esigenze minime del Nucleo Familiare, nel comune ove gli alloggi sono costruiti, ovvero nella provincia di Bologna, anche se acquisita successivamente all'avvenuta assegnazione, fatti salvi i più rigidi impedimenti eventualmente stabiliti da disposizioni legislative speciali.

41.4. Non si applica la decadenza di cui al comma precedente ai soci assegnatari che abbiano conseguito la titolarità di diritti reali prima del 19.11.2004 su immobili dei comuni della Provincia di Bologna non contermini ai comuni ove gli alloggi sono costruiti.

41.5. È considerata causa di impedimento della assegnazione e di decadenza, se già avvenuta, la titolarità in capo al socio o ad altro componente del Nucleo Familiare di diritti su immobili di edilizia economica popolare ovvero su immobili costruiti con finanziamenti pubblici ovunque situati sul territorio nazionale.

41.6. Il requisito della impossidenza del socio e dei conviventi componenti il Nucleo Familiare deve essere mantenuto per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il socio assegnatario deve presentare, nel termine stabilito nell'atto di assegnazione e successivamente con periodicità non inferiore ai 3 (tre) anni dalla data di assegnazione dell'alloggio salvo diverse disposizioni di legge, una autocertificazione di impossidenza, accompagnata da relativa visura catastale riguardante la situazione patrimoniale propria e dei componenti il Nucleo Familiare. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione superiore ai 15 (quindici) giorni, la Cooperativa provvederà alle opportune verifiche, addebitando ogni spesa al socio assegnatario.

41.7. Qualora il socio assegnatario o un componente il Nucleo Familiare ricevano in eredità, anche in comproprietà con altri, un immobile adibito ad uso di abitazione, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e allegare la documentazione relativa alla pratica successoria. La mancata comunicazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'apertura della successione costituisce causa di revoca dell'assegnazione dell'alloggio al socio da parte della Cooperativa. Nel caso in cui dalla documentazione inviata l'immobile risulti idoneo per dimensioni e per effettiva disponibilità a soddisfare le esigenze minime abitative della famiglia del Nucleo Familiare, sarà considerata causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio la mancata vendita, entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione dell'eredità, dell'immobile o quota di proprietà dello stesso.

Art. 42 – Domanda di assegnazione – autorizzazione all'ospitalità

42.1. Il socio all'atto della presentazione della domanda di assegnazione di un appartamento della Cooperativa dovrà dichiarare per iscritto, per sé e per tutti i componenti il Nucleo Familiare, di possedere i requisiti di cui al precedente art. 41.2 e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni del presente statuto, in particolare di quanto stabilito ai precedenti artt. 41.3. e 41.5., e con le norme di legge in materia.

42.2. Il socio, sempre per sé e per tutti i componenti il Nucleo Familiare, dovrà presentare analoga dichiarazione, ogni qualvolta venga a variare la posizione esistente all'atto dell'assegnazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta variazione, al fine di consentire agli organi preposti la verifica della nuova situazione.

42.3. Gli appartamenti verranno di regola assegnati in proporzione di una camera da letto per persona, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.

42.4. Qualora il socio assegnatario intenda dare ospitalità a persona diversa dai componenti il Nucleo Familiare dichiarati dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al fine di concordarne i termini e le modalità. Fermo restando per il socio il divieto di sublocazione e comodato dell'alloggio o parte di esso, sono posti a carico dell'assegnatario, qualora l'ospitalità si protragga oltre i 30 (trenta) giorni, tutti gli adempimenti relativi alla cessione di parte del fabbricato di cui all'art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191. A prescindere dalla durata del periodo di ospitalità, tale status non consente in alcun caso di essere iscritti a fini anagrafici nello stato di famiglia del socio assegnatario. Alle medesime condizioni è subordinata l'autorizzazione al fine di prestare ospitalità, per ragioni di assistenza al socio assegnatario, a persona regolarmente assunta. In tal caso il socio dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione copia del relativo contratto di lavoro.

42.5 Il socio assegnatario, nel rispetto delle disposizioni e con la medesima procedura di cui al comma che precede, potrà altresì ospitare temporaneamente un familiare attualmente estraneo al Nucleo Familiare, esclusivamente per ragioni di imprevista, comprovata necessità del familiare stesso. A prescindere dalla durata del periodo di ospitalità, la persona ospitata non potrà in nessun caso essere iscritta nello stato di famiglia del socio assegnatario.

42.6 L'ospitalità di cui ai commi 42.4 e 42.5 cesserà immediatamente nel caso di interruzione, per qualsiasi motivo, del rapporto mutualistico del socio con la Cooperativa.

42.7 In caso di infedele od omessa dichiarazione di cui ai precedenti art. 42.1 e 42.2 ovvero di omessa richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti art. 42.4 e 42.5 il Consiglio di Amministrazione delibererà l'esclusione del socio con le procedure di cui all'art. 9 che precede e conseguentemente risolverà per fatto e colpa del socio l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 43 – Criteri di assegnazione degli alloggi

43.1. L'assegnazione in godimento degli alloggi avviene per anzianità di iscrizione nel libro dei soci. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre cambi, riservare, con appositi bandi, una quota di alloggi a soci sfrattati, a giovani coppie e ad altre categorie di soci svantaggiate, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio o imposto da norme imperative. L'assemblea determina quale percentuale massima di alloggi il Consiglio potrà riservare a tali categorie di soci.

43.2. Qualora la Cooperativa risulti assegnataria di terreni, oppure usufruisca di contributi o di qualsiasi altro beneficio finanziario del comune di Bologna o di comuni della provincia, potrà riservare una parte degli appartamenti costruiti con tali provvidenze a soggetti i cui nominativi saranno indicati dall'Ente territoriale interessato. Il numero degli appartamenti destinati a tale scopo verrà stabilito, di volta in volta, di comune accordo con l'Ente locale.

43.3. In caso di separazione personale dei coniugi, qualora l'alloggio sia assegnato dal giudice al coniuge del socio originariamente assegnatario, entrambi i coniugi sono obbligati in solido al pagamento della corrisposta di godimento e di ogni ulteriore spesa conseguente. Per tutta la durata dell'assegnazione straordinaria al coniuge separato, entrambi i coniugi non potranno partecipare ad alcuna assegnazione di alloggi.

43.4. In caso di divorzio dei coniugi, se l'alloggio è assegnato con provvedimento giudiziale definitivo al coniuge non socio, questi, per poter succedere nell'assegnazione dell'appartamento del coniuge divorziato, è tenuto, previa comunicazione alla Cooperativa dell'intervenuto provvedimento di divorzio ed entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione, a presentare domanda di iscrizione alla Cooperativa con le procedure di cui all'art. 8. Con

l'assegnazione giudiziale saranno trasferiti in capo al coniuge, nuovo assegnatario, tutti i diritti e gli obblighi inerenti e conseguenti alla assegnazione. Il socio originariamente assegnatario dell'alloggio potrà rimanere iscritto alla Cooperativa in qualità di socio non assegnatario ma non potrà concorrere ad una nuova assegnazione di un alloggio fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Da tale data, il socio potrà chiedere di essere nuovamente iscritto nel libro dei soci e solo da tale data comincerà a decorrere l'anzianità di iscrizione per la partecipazione a futuri nuovi bandi di assegnazione.

Art. 44 – Comunicazione della assegnazione e consegna dell'alloggio

44.1. Il Consiglio di Amministrazione eseguita l'assegnazione, ne dà comunicazione all'interessato al quale fissa il termine per sottoscrivere l'accettazione e quello per la consegna dell'appartamento. Trascorso inutilmente anche uno solo dei termini sopra fissati, il socio decade dal diritto alla assegnazione.

44.2. La consegna dell'alloggio avviene mediante il verbale di consegna da sottoscrivere dal socio e da un incaricato della Cooperativa.

44.3. Il verbale deve contenere la ubicazione e la descrizione dell'appartamento, ivi compresi gli accessori, nonché l'avvertimento al socio che ha il dovere di abitare l'alloggio unitamente al Nucleo Familiare dichiarato nella domanda di assegnazione entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione.

44.4. Il richiedente che rinuncia all'assegnazione dovrà versare una penale pari ad una mensilità della corrisposta di godimento, oltre eventuali maggiori danni e non potrà concorrere ad una nuova assegnazione per un periodo di un anno dalla data di avvenuto pagamento della penale.

44.5. La consegna conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge.

Art. 45 – Durata e decadenza dall'assegnazione

45.1. L'assegnazione in godimento dura a tempo indeterminato purché permangano i requisiti di statuto e di legge e si trasmette agli eredi dell'assegnatario nei casi previsti dall'art. 46 dello statuto.

45.2. L'assegnatario decade dal diritto all'assegnazione se non abita l'appartamento unitamente a tutti i componenti del Nucleo Familiare indicati nella domanda nel termine di 60 (sessanta) giorni dal verbale di consegna.

45.3. Si avrà pure la decadenza, con conseguente revoca dall'assegnazione, nel caso di mancato successivo utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario, in conformità alle disposizioni ed allo spirito della Cooperativa, che si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e non venga previamente richiesta al Consiglio di Amministrazione apposita autorizzazione.

45.4. Tale disposizione non è ispirata da finalità sanzionatorie, ma dalla esigenza di evitare che abitazioni soggette alla normativa di edilizia economica e popolare vengano sottratte all'uso cui sono destinate.

45.5. Sono altresì cause di decadenza dall'assegnazione:

- a) la locazione o la cessione di tutto o in parte degli alloggi e degli accessori, anche se a titolo gratuito;
- b) le fattispecie di cui al precedente art. 42;
- c) l'inadempienza del socio assegnatario o degli eredi alle norme statutarie e regolamentari o agli obblighi previsti nell'atto di assegnazione in godimento;
- d) ogni situazione prevista dallo statuto o dalle leggi vigenti che comporti la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 46 – Successione del socio

46.1. In caso di morte del socio succedono gli eredi come per legge. L'erede dell'azione o quello designato dagli altri eredi viene annotato nel libro dei soci e da tale data decorre l'anzianità di iscrizione utile per l'assegnazione in godimento.

46.2 In caso di morte del socio assegnatario succedono nell'ordine, nella qualità di socio e di assegnatario:

- (i) il coniuge, anche se separato o divorziato, al quale è stato assegnato l'alloggio con provvedimento giudiziale passato in giudicato;
- (ii) i figli ed i componenti il Nucleo Familiare iniziale, conviventi al momento del decesso.

46.3. Restano altresì esclusi da qualsiasi diritto a succedere le persone ospitate nell'alloggio, anche se residenti, nonché i componenti il Nucleo Familiare che abbiano prima abbandonato ed in seguito siano rientrati nell'alloggio, con trasferimento o meno della residenza anagrafica.

46.4. In aggiunta alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, succedono al socio assegnatario deceduto coloro che alla data del 23 maggio 2009 abbiano già ottenuto dal Consiglio di Amministrazione autorizzazione alla convivenza esclusivamente *more uxorio* nell'alloggio assegnato e purché siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla suddetta autorizzazione.

Titolo VIII

Scioglimento e proroga della Cooperativa

Art. 47 – Scioglimento e nomina dei liquidatori

47.1. La Cooperativa si scioglie per i motivi indicati dall'art. 2484 nn. 1) 2) 3) 5) 6) 7) del codice civile.

47.2. La nomina e la revoca dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria che delibera sia lo scioglimento sia la proroga della Cooperativa.

47.3. La delibera di scioglimento della Cooperativa di cui all'art. 2484 n. 6) è assunta col voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

47.4. Nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea o quando la prescritta maggioranza non è raggiunta, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori avviene ex art. 2545 octiesdecies del codice civile.

Art. 48 – Devoluzione del patrimonio

In caso di liquidazione e di scioglimento della Cooperativa, gli alloggi verranno trasferiti alla competente Azienda Casa Emilia Romagna per la Provincia di Bologna, ai sensi di legge e con richiamo esplicito al disposto dell'art. 2514 del codice civile. L'eventuale patrimonio residuo, dedotto unicamente il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Art. 49 – Determinazione della corrisposta di godimento

L'ammontare della corrisposta di godimento è determinato in modo tale da riservare al socio assegnatario il vantaggio mutualistico come previsto dallo statuto.

Art. 50 – Rinvio

Per quanto non disposto espressamente dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative.